

## **Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei cittadini per la salute di cui all'articolo 16 bis, comma 8 della l.r. 40/2005 – Modifica DGR 177/2018**

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio dei cittadini per la salute in attuazione dell'articolo 16 bis, comma 8 della legge regionale 40/2005.
2. Il criterio ispiratore del presente regolamento è costituito dalla necessità di affermare una cultura diffusa che consenta una autentica collaborazione dei cittadini ai processi di disegno e sviluppo dei servizi sanitari mediante il loro contributo al processo decisionale ed al monitoraggio dell'equità di accesso e della qualità e sicurezza delle risposte.

### Art. 2

#### Costituzione e composizione

1. E' istituito presso la Direzione regionale competente in materia di sanità il Consiglio dei cittadini per la salute, con funzioni consultive e propositive nelle materie attinenti alla tutela del diritto alla salute, dell'equità di accesso e della qualità e sicurezza dei servizi sanitari e socio-sanitari.
2. Il Consiglio dei cittadini, presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di diritto alla salute, è composto da ventitré membri di cui:
  - a) tre designati fra i propri componenti da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 16 ter della l.r. 40/2005;
  - b) uno designato fra i propri componenti da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale di cui all'art. 16 ter della l.r. 40/2005;
  - c) tre designati dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale del 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), nell'ambito delle proprie associazioni rappresentative dell'utenza, competenti in materia sanitaria e socio-sanitaria, operanti in tutte e tre le aree vaste della Toscana;
  - e) cinque designati congiuntamente al loro interno dagli organismi di partecipazione istituiti presso la Direzione competente in materia di sanità per affrontare specifiche tematiche sanitarie e socio-sanitarie, di cui:
    - 1 designato dal Forum delle malattie rare di cui alla Dgr 796/2001;
    - 1 designato dalla Consulta regionale della salute mentale di cui alla Dgr.1016/2007;
    - 1 designato dalle associazioni della Rete senologica facente parte della Rete oncologica regionale di cui alla Dgr 268/2019;
    - 1 designato dall'Associazione italiana Malattia di Alzheimer che svolge un ruolo di coordinamento regionale nell'ambito della rete di servizi territoriali per la Demenza in collaborazione con Regione Toscana e Anci Toscana, di cui alla DGR 637/2019;
    - 1 designato dalla Consulta regionale per le disabilità di cui alla LR 60/2017.
3. Per ciascun componente viene individuato un sostituto.
4. Il Consiglio dei cittadini è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.
5. Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Consiglio dei cittadini non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.

### Art. 3 Funzioni

1. Il Consiglio dei cittadini per la salute svolge, ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 2 della l.r. 40/2005, le seguenti funzioni:

- a) contribuisce alla predisposizione degli atti di programmazione di ambito regionale o di area vasta, in coerenza ai principi di equità, umanizzazione e appropriatezza;
- b) fornisce contributi, anche all'Organismo toscano per il governo clinico di cui all'articolo 49 bis della l.r. 40/2005, per la redazione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali relativi, in particolare, alle reti cliniche regionali;
- c) collabora allo sviluppo di strumenti di rilevazione sulla qualità dei servizi dal punto di vista del cittadino, in raccordo con gli organismi a ciò preposti;
- d) propone iniziative culturali, nonché di attività di studio e ricerca per le materie di competenza.

2. Inoltre il Consiglio dei cittadini collabora ad iniziative di formazione rivolte a cittadini, loro rappresentanti e operatori ed allo sviluppo della partecipazione e dell'empowerment individuale e di comunità.

3. Il Consiglio dei cittadini per la salute assicura il supporto e coordinamento dell'azione dei comitati aziendali di partecipazione di cui all'articolo 16 ter della l.r. 40/2005, con messa a punto di strumenti e metodi di lavoro comuni. Ha funzioni di raccordo nei confronti dei comitati territoriali, anche al fine di valorizzare le pratiche più significative.

4. Il Consiglio dei cittadini riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente in merito alla sua attività in occasione delle audizioni dei direttori generali di cui all'articolo 24, comma 4 bis della l.r. 40/2005.

5. Il Consiglio dei cittadini ha il compito di:

- a) nominare il vicepresidente di cui all'articolo 5 tra i rappresentanti dei cittadini;
- b) nominare, a maggioranza semplice, i quattro membri dell'ufficio di coordinamento di cui all'articolo 6, scelti al proprio interno sulla base delle disponibilità e le specifiche competenze;
- c) indicare all'ufficio di coordinamento le linee di sviluppo per la redazione del programma annuale di attività;
- d) approvare la relazione annuale di attività;
- e) designare propri rappresentanti per commissioni/tavoli di lavoro istituiti a livello regionale che prevedono il coinvolgimento di rappresentanti di cittadini.
- f) fornire contributi, pareri e proposte per le materie di competenza.

### Art. 4 Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio dei cittadini;
- b) sovrintendere all'attuazione dei programmi di attività del Consiglio;
- c) presentare annualmente alla Giunta regionale la relazione sull'attività del Consiglio.

### Art. 5 Compiti del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, eletto dai componenti del Consiglio dei cittadini, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento.

Art. 6  
Compiti dell'Ufficio di coordinamento

1. L'Ufficio di coordinamento è così composto:

- a) Vicepresidente del Consiglio;
- b) quattro membri eletti al proprio interno dal Consiglio
- c) tre coordinatori dei comitati aziendali di ASL territoriale
- d) Responsabile del settore regionale competente per la materia
- e) Coordinatore Organismo toscano del governo clinico
- f) Coordinatore Centro di ascolto regionale Care
- g) Funzionario regionale titolare di P.O. in materia di partecipazione e tutela degli utenti per la Direzione regionale competente in materia di sanità;

2. L'Ufficio di coordinamento ha una funzione di supporto tecnico ai lavori del Consiglio dei cittadini per garantire il raccordo operativo con i comitati territoriali e con la Direzione regionale competente in materia di sanità.

Garantiscono un apporto alle attività dell'Ufficio il Centro gestione rischio clinico e sicurezza del paziente per le attività di revisione e promozione delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, formazione e ricerca, comunicazione ed educazione sanitaria e l'Agenzia regionale di sanità ed il Laboratorio Mes della Scuola S. Sant'Anna di Pisa per lo sviluppo di strumenti e metodologie di coinvolgimento e ascolto dei cittadini.

3. L'Ufficio di coordinamento ha il compito di:

- b) redigere il programma di attività annuale, secondo le indicazioni del Consiglio dei cittadini ed assicurarne la pubblicazione sul sito regionale;
- c) predisporre l'ordine del giorno dei lavori, in coerenza alle proposte del Consiglio;
- d) proporre al Consiglio referenti chiamati a collaborare con le commissioni/tavoli di lavoro regionali, assegnare alle medesime l'esame dei provvedimenti;
- e) predisporre la relazione annuale di attività in coerenza alle proposte del Consiglio ed assicurarne la pubblicazione sul sito regionale.

Art. 7.  
Sedute

1. Il Consiglio dei cittadini si riunisce almeno 4 volte l'anno, secondo un calendario prestabilito e concordato all'inizio dell'anno. Si può riunire in forma straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa il responsabile del settore regionale competente per la materia o suo delegato, al fine di garantire la corretta interfaccia con la Direzione regionale competente in materia di sanità. Questi, a richiesta del Consiglio, può invitare i funzionari e i dirigenti della Regione e delle aziende sanitarie interessate per la trattazione degli argomenti di rispettiva competenza.

3. Può partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il Difensore civico o un funzionario da lui delegato.

4. Le riunioni sono valide se vi partecipa la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

5. La riunione si svolge secondo l'ordine del giorno comunicato con la lettera di convocazione.

6. Sono possibili la registrazione e diffusione delle immagini delle sedute del Consiglio dei cittadini, al fine di garantire un'ampia condivisione nell'ambito del sistema di partecipazione regionale.

7. Tutti gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano. Si procede a votazione a scrutinio segreto in tutti quei casi in cui venga richiesta dalla maggioranza dei presenti alla seduta.

8. Il verbale delle riunioni redatto da un componente della segreteria amministrativa è sottoposto, di norma, all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva.

#### Art. 8

##### Tavoli tematici

1. Il Consiglio dei cittadini partecipa alle Commissioni e ai gruppi di lavoro dell'Organismo toscano per il governo clinico, può organizzarsi in tavoli tematici, permanenti o temporanei, decisi in seduta plenaria su proposta dell'Ufficio di coordinamento. I componenti dei tavoli di lavoro sono individuati dal Consiglio, possono essere coinvolti anche cittadini "esperti" che hanno partecipato all'Accademia del cittadino della Regione Toscana, un percorso formativo sui temi della qualità e della sicurezza dell'assistenza sanitaria. In particolare questi ultimi promuovono nell'ambito dei comitati territoriali iniziative di formazione rivolte a cittadini e loro rappresentanti e contribuiscono alla definizione di interventi sul tema del miglioramento della qualità e della sicurezza.

#### Art. 9

##### Struttura di supporto

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio è dotato di una segreteria tecnico-scientifica ed amministrativa garantita dal settore regionale competente in materia.

#### Art. 10

##### Rimborsi spese

1. A tutti i componenti del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle attività dello stesso, nella misura stabilita per i dirigenti regionali.